



COMUNE DI SAN BONIFACIO
(Provincia di Verona)

**Regolamento comunale per l'applicazione del
canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria**

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160., art. 1 commi 816-836)

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29/03/2021

PARTE PRIMA

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di San Bonifacio, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
4. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
5. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2

Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.

3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune e nulla osta fuori dai centri abitati su strade provinciali e di altri enti;
4. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
6. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
7. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
8. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della segnalazione d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Regolamento del commercio su aree pubbliche n. 57 del 17/12/2016.

Articolo 3

Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente, e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta dal soggetto che provvede alla gestione del canone.
3. Tale soggetto provvede alla raccolta di tutte le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria, nonché le eventuali comunicazioni corrispondenti, tenendone un archivio anche informatico.
4. Le istanze sono presentate allo sportello unico delle attività produttive o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. Il soggetto gestore del canone informa gli utenti sui procedimenti

amministrativi relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni. Per ciascun procedimento viene pubblicato sul sito del Comune in modo trasparente e facilmente fruibile agli utenti l'ufficio competente a ricevere l'istanza, la durata del procedimento e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.

5. L'ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione, con facoltà di delega al gestore del canone, organizza un sistema di comunicazione con il cittadino o impresa richiedente, che consenta di presentare le domande e i documenti, e di seguire e partecipare all'istruttoria, ove necessario, via web. Lo stesso sistema può essere utilizzato dagli uffici per la resa dei pareri, e l'approvazione del provvedimento finale del procedimento.
6. Il gestore del canone, se delegato dall'ufficio competente, provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria, in base alla regolamentazione comunale e all'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale.

Articolo 4

Norme di riferimento

1. Per il rilascio delle autorizzazioni a diffusione di messaggi pubblicitari, di ogni tipo, si fa riferimento al piano generale degli impianti approvato con Delibera del C.C. n. 47 del 23.11.2017 e al regolamento per l'installazione dei mezzi pubblicitari (per la parte in vigore) approvato con Delibera C.C. 77 del 20.12.2005, dove sono individuate le tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale.
2. Le relative norme si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

Articolo 5

Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. Eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
 - c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;

- g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:
- Planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
 - Documentazione fotografica;
 - Progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.
3. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:
- che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del DPR 16/12/92, n.495;
 - di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 N.285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
 - di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica;
4. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
- a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale.
 - c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d. il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e. la ragione per la quale è richiesta;
 - f. la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
 - h. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
 - i. in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:

- i. allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
- ii. allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
- iii. allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- iv. allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.

5. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
6. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
7. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
8. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
9. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;
 - d) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
 - e) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.
10. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
11. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione

Articolo 6

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti, il termine è elevato a 60 giorni.

Articolo 7

Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria (Ufficio Tecnico per l'esposizione pubblicitaria – Ufficio Polizia Locale per l'occupazione di suolo pubblico edilizia – Ufficio Commercio per l'occupazione di suolo pubblico attività commerciali) , ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 5, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 8

Conclusione del procedimento

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

Articolo 9

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;

- b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessando il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Articolo 10

Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
- a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti del presente regolamento.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
- a) l'ubicazione del mezzo;
 - b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti di questo regolamento.

3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.
5. Nell'ambito dell'attività edilizia possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per un periodo di occupazione massimo inferiore a 365 giorni e sono da considerare giornaliere.

Articolo 11

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Articolo 12

Revoca e modifica. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.

2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 13

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 32, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 14

Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
 - c) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 60 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;
 - d) vengano meno le condizioni che ne costituiscono presupposto al rilascio;
 - e) il provvedimento non venga ritirato e versato contestualmente al ritiro il relativo canone entro 30 giorni dalla data del rilascio;
 - f) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 90 giorni dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;
 - g) In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 13, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e

alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 15

Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 16

Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 17

Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.

4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019.
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

Articolo 18

Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento o il gestore del canone provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 19

Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 20

Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex art.1158 cod.civ.) o attraverso la *dicatio ad patriam*, mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
4. la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 21

Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

Articolo 22

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di San Bonifacio (VR).
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
3. Il Comune di San Bonifacio ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
5. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

Articolo 23

Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di San Bonifacio alla data del 31 dicembre 2020 risulta avere una popolazione residente di 21.431 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.

2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione in categorie (zone) del territorio comunale come da allegati A) e B);
- b) superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
- c) superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
- d) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
- e) graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
- f) graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.

Articolo 24

Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:

- a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;
- c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

Articolo 25

Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per le occupazioni di soprassuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate

contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.
3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
4. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
6. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.
7. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica in relazione alla tariffa giornaliera.

8. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0.0775 al metro quadrato per giorno.
9. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0.0775 al metro quadrato per giorno.
10. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.
11. Per le occupazioni di suolo pubblico non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad € 12,00.
12. Per le occupazioni del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune effettuate per l'impianto di antenne di telefonia mobile si applicano i coefficienti moltiplicatori stabiliti dalla Giunta Comunale con propria delibera in base al beneficio economico ritraibile e al sacrificio imposto alla collettività. Il canone è determinato moltiplicando la tariffa standard annuale con il coefficiente moltiplicatore approvato in base alla zona di occupazione, a cui poi moltiplicare la superficie calcolata dall'ingombro dell'antenna, ovvero a tutta l'area sottratta all'uso pubblico anche per l'installazione dei manufatti strumentali.

Articolo 26

Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è suddiviso in unica categoria (zona 1) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato B); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

Articolo 27

Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - ZONA SINGOLA
Descrizione
MEZZO PUBBL. OPACO =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 8,5 MQ
PANNELLO LUM. =< 1 MQ
PANNELLO LUM. > 1 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI
STRISCIONI
AFFISSIONE MANIFESTI

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

TIPO OCCUPAZIONI
Descrizione
SUOLO GENERICO
SOPRA/SOTTOSUOLO
DEHOR - SEDIE E TAVOLI
ATTIVITA' EDILE
BANCHI AMBULANTI
SPETTACOLI VIAGGIANTI
MANIFESTAZIONI
FIERE
CAVI E CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICA UTILITA'

Articolo 28

Riduzioni e Maggiorazioni

Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.

- a) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
- b) Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
- c) Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
- d) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;
- e) Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;
- f) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'80%;
- g) Per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi si applica una riduzione del 30%;
- h) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50%;
- i) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione dell'80%;
- j) Per le occupazioni temporanee che si verificano con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50%. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
- k) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a trenta giorni, si applica una riduzione del 40%;
- l) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 30%;

Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:
 - a) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
 - b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;

Articolo 29

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) tende fisse o retrattili;
- g) i passi carrai di cui all'art. 25 c.5;
- h) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- i) i passi carrabili utilizzati da soggetti portatori di handicap;
- j) le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap;
- k) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
- l) le occupazioni con portabiciclette o impianti simili destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
- m) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- n) occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- o) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 4 ore;
- p) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- q) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- r) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- s) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- t) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - u) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - v) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - w) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- x) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- y) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- z) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- aa) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

Articolo 30

Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verificano variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.

Articolo 31

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;

- c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
- a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 32

Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 *bis* del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano

considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 31 comma 3 del presente Regolamento.

3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale - con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 33

Rateazioni

Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Articolo 34

Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 20,00.

Articolo 35

Mercati

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per le aree di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 837 della Legge 160/2019.

Articolo 36

Contenzioso

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 37

Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

PARTE TERZA DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 38

Gestione del servizio

1. Il Comune di San Bonifacio mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di San Bonifacio garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti individuati all'allegato C).

Articolo 39

Impianti di proprietà del Comune. Superfici

1. La superficie minima complessiva è di metri quadrati 12 per ogni 1.000 abitanti.
L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è contenuto nell'allegato C) al presente regolamento.
2. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è corrispondente al 10% della superficie disponibile.
La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale e/o da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette è corrispondente al 90% della superficie disponibile.

Articolo 40

Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 come determinata con delibera della Giunta Comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.
4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.

Articolo 41

Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
2. La misura del canone da applicare per i manifesti di superficie superiore ad 1 mq è maggiorata del 40%.

Articolo 42

Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - e) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - f) gli annunci mortuari.

Articolo 43

Esenzioni dal canone

L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

- i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 44 Numerazione impianti

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio.
3. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dalla Città.

Articolo 45 Modalità per il servizio affissioni

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6 x 3 la durata è di 14 giorni.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la

disponibilità degli spazi.

9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
11. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 46

Vigilanza sanzioni amministrative

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 45 comma 10 del presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 31.

PARTE QUARTA DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 47

Norme transitorie

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 77 del 20/12/2005, nonché le tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 14/02/2020 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il regolamento per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 61/1994, nonché le tariffe TOSAP approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 in data 20/02/2006 confermate per l'anno 2020 dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 10.03.2020, restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative

all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.

3. Nelle more dell'applicazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP e ICP – diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
4. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni .
5. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.
6. Per il primo anno di applicazione 2021 il canone è dovuto con scadenza entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento comunale.

Articolo 48
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2021

ALLEGATO A) al Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

**CATEGORIE STRADALI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER LE
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE**

**(suddivisione del territorio comunale in base all'importanza delle aree, degli spazi e del
beneficio economico ritraibile – art. 26 del regolamento comunale)**

CATEGORIA 1: tutto il territorio comunale

ALLEGATO B) al Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

CATEGORIE STRADALI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI

**(suddivisione del territorio comunale in base all'importanza delle aree, degli spazi e del
beneficio economico ritraibile – art. 26 del regolamento comunale)**

CATEGORIA 1: tutte le categorie poste in centro abitato o non rientranti nelle frazioni descritte nella categoria n. 2

CATEGORIA 2: tutte le categorie poste nelle seguenti frazioni:

- Villabella
- Villanova
- Prova
- Lobia
- Locara

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
1	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Funebre	corso venezia		TABELLA	140x100	45.4002900008883	11.27312000704
2	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	corso venezia	civico 109	STEND. B.LE	200x140x2	45.4011500008882	11.2736300070399
3	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	corso venezia	civico 109	STEND. B.LE	200x140x2	45.4012650008881	11.2737750070399
4	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	corso venezia	civico 117	STEND. B.LE	200x140x2	45.4016600008881	11.2740000070398
5	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	piazza cavour		STEND. M.LE	200x140	45.3982200008887	11.2709700070406
6	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	piazza cavour		STEND. M.LE	200x140	45.3981723209244	11.2709427920532
7	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	piazza matteotti		STEND. B.LE	140x200x2	45.3933300008889	11.2726900070393
8	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	piazza matteotti		STEND. B.LE	200x140x2	45.3934700008889	11.2721300070395
9	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	piazza michelangelo		STEND. B.LE	140x200x2	45.3991509926377	11.2936450005481
10	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	piazza michelangelo		STEND. B.LE	140x200x2	45.3991343646224	11.2937617480178
11	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	piazza michelangelo		STEND. B.LE	140x200x2	45.3969750008862	11.2993250070294
12	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	piazza michelangelo		STEND. B.LE	200x140x2	45.397182914602	11.299331973476
13	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	piazzale a.moro		STEND. B.LE	200x140x2	45.4007950008871	11.2853850070353
14	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	piazzale a.moro		STEND. B.LE	140x200x2	45.4006679034174	11.2854349125607
15	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via a.de gasperi		STEND. B.LE	200x140x2	45.4023350008871	11.2845300070358
16	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Cesare Battisti		STEND. B.LE	140x200x2	45.3976950008893	11.264580007043

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
17	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Cesare Battisti		STEND. B.LE	140x200x2	45.3979800008893	11.2648550070429
18	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via camprosolo		PLANCIA A MURO	140x100	45.3950200008889	11.2711300070401
19	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via camprosolo		STEND. B.LE	140x200x2	45.3954820326584	11.2742253724287
20	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via camprosolo		STEND. B.LE	140x200x2	45.395468344171	11.2741371289055
21	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via cavalcavia	stadio	PLANCIA A MURO	140x200	45.4007283479606	11.2787475395975
22	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via cavalcavia		PLANCIA A MURO	140x200	45.4007401360174	11.2787252602135
23	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via cavalcavia		PLANCIA A MURO	140x200	45.4007519046379	11.2787276394801
24	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via cavalcavia		PLANCIA A MURO	140x200	45.4007790271481	11.2787411288278
25	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via cavalcavia		PLANCIA A MURO	140x200	45.4007616288075	11.2787304746381
26	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via cavalcavia		PLANCIA A MURO	140x200	45.4007616288075	11.2787304746381
27	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via cavalcavia		PLANCIA A MURO	140x200	45.4008466811854	11.278786633197
28	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via cavalcavia		PLANCIA A MURO	140x200	45.4008213650138	11.2787678763944
29	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via cavalcavia		PLANCIA A MURO	140x200	45.4008016942398	11.2787546343572
30	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via cavalcavia		PLANCIA A MURO	200x140	45.4009198732446	11.278810809133
31	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via cavalcavia		PLANCIA A MURO	200x140	45.400886057276	11.2787952589924
32	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via cavalcavia		PLANCIA A MURO	200x140	45.4008690215087	11.2787877568117

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
33	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via cavalcavia		PLANCIA A MURO	200x140	45.4009424646193	11.2788182712627
34	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via cavalcavia		PLANCIA A MURO	200x140	45.4008826675193	11.2788315506502
35	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via cavalcavia		PLANCIA A MURO	200x140	45.4010505925619	11.2788539845339
36	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via cavalcavia		PLANCIA A MURO	200x140	45.4010189239514	11.2788435265008
37	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via cavalcavia		PLANCIA A MURO	200x140	45.4011023528955	11.2788710730391
38	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via cavalcavia		PLANCIA A MURO	200x140	45.4011525915143	11.2788876591878
39	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via della liberta'		STEND. B.LE	140x200x2	45.3930520401714	11.274450503117
40	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via della liberta'		STEND. B.LE	140x200x2	45.3929570401791	11.2746255030553
41	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	via della liberta'		STEND. B.LE	140x200x2	45.3931706184104	11.27422228215991
42	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via Casotti		STEND. B.LE	140x200x2	45.4151200008812	11.3356250070178
43	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	via Casotti		STEND. B.LE	140x200x2	45.4150450008811	11.3357150070177
44	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	via fiume	altezza via Gorizia	STEND. B.LE	140x200x2	45.3995050008885	11.2721300070403
45	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via fiume		STEND. M.LE	200x140	45.4000400008888	11.2761900070388
46	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via fiume		PLANCIA A MURO	140x200	45.4005276387883	11.279061678229
47	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via fiume		PLANCIA A MURO	140x200	45.4005330949235	11.2790468884684
48	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via fiume		PLANCIA A MURO	140x200	45.4005239279849	11.2790753902385

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
49	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via fiume	stadio	PLANCIA A MURO	140x200	45.4005139279723	11.2791253903245
50	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via fiume	stadio	PLANCIA A MURO	140x200	45.4005150472643	11.279113239325
51	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via fiume		PLANCIA A MURO	140x200	45.4005217372672	11.2790924982303
52	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via fiume		PLANCIA A MURO	140x200	45.4004989271355	11.2791926108552
53	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via fiume		PLANCIA A MURO	140x200	45.4004989271355	11.2791926108552
54	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via fiume		PLANCIA A MURO	140x200	45.4004989271355	11.2791926108552
55	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via fiume		PLANCIA A MURO	140x200	45.400481116791	11.2792569963713
56	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via fiume		PLANCIA A MURO	140x200	45.4004789271171	11.2792726109989
57	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via fiume		PLANCIA A MURO	140x200	45.4004789271171	11.2792726109989
58	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via fiume		PLANCIA A MURO	140x200	45.4004711167862	11.2793069964672
59	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via fiume		PLANCIA A MURO	140x200	45.4004689271056	11.2793226110899
60	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via fiume		PLANCIA A MURO	140x200	45.4004619745644	11.2793352212319
61	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via fiume		PLANCIA A MURO	140x200	45.4004588440326	11.2793525593332
62	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via fiume		PLANCIA A MURO	140x200	45.4004393504313	11.2794305186221
63	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via fiume		PLANCIA A MURO	140x200	45.400317416597	11.2800296373887
64	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via fiume		PLANCIA A MURO	140x200	45.4003070159293	11.2800737508095

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
65	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via fiume		PLANCIA A MURO	140x200	45.4002946514527	11.2801211923329
66	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via fiume		PLANCIA A MURO	140x200	45.4002895838202	11.2801525862761
67	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via fiume		PLANCIA A MURO	140x200	45.4002254367745	11.2803551519995
68	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via fiume		PLANCIA A MURO	140x200	45.4002324627768	11.2803263524597
69	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via fiume		PLANCIA A MURO	140x200	45.4002088911031	11.2804223162245
70	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via fiume		PLANCIA A MURO	140x200	45.400191083663	11.2804876591183
71	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via fiume		PLANCIA A MURO	140x200	45.4001737972208	11.2805520063578
72	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via fogazzaro		STEND. B.LE	200x140x2	45.3965150008881	11.2791000070372
73	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via fogazzaro		STEND. B.LE	200x140x2	45.3966480642462	11.2791010109588
74	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via fogazzaro		STEND. B.LE	200x140x2	45.3967150008881	11.2791350070372
75	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via fogazzaro		STEND. M.LE	200x140	45.3967600008881	11.2792400070372
76	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via gorizia		PLANCIA A MURO	140x200	45.4003336480707	11.2809598881626
77	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via gorizia		PLANCIA A MURO	140x200	45.4003740521601	11.2809764270983
78	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via gorizia		PLANCIA A MURO	140x200	45.4004066752611	11.2809890072366
79	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via gorizia		PLANCIA A MURO	140x200	45.4004440517974	11.281001817018
80	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via gorizia		PLANCIA A MURO	140x200	45.400470248013	11.2810156559147

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
81	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via gorizia		PLANCIA A MURO	140x200	45.4005010862892	11.2810242542854
82	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via gorizia		PLANCIA A MURO	140x200	45.400631030685	11.2810347648197
83	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via gorizia		PLANCIA A MURO	140x200	45.4005756418043	11.2810518428507
84	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via gorizia		PLANCIA A MURO	140x200	45.4006122005113	11.2810648182028
85	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via gorizia		PLANCIA A MURO	140x200	45.4006477185601	11.2810784805224
86	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via gorizia		PLANCIA A MURO	140x200	45.4006805051499	11.2810911174714
87	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via gorizia		PLANCIA A MURO	140x200	45.4007156120485	11.2811042668881
88	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via gorizia		PLANCIA A MURO	140x200	45.4007490340458	11.2811202990878
89	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via gorizia		PLANCIA A MURO	140x200	45.4007871082282	11.2811432581352
90	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via gorizia		PLANCIA A MURO	140x200	45.4008224425065	11.2811532687069
91	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via gorizia		PLANCIA A MURO	140x200	45.4008553171378	11.2811635884791
92	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via gorizia		PLANCIA A MURO	140x200	45.4008919715102	11.281178107345
93	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via gorizia		PLANCIA A MURO	140x200	45.4009300357124	11.2811921984253
94	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via gorizia		PLANCIA A MURO	140x200	45.4009706211257	11.2812092005932
95	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via gorizia		PLANCIA A MURO	140x200	45.3989700088892	11.2639900070434
96	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via gorizia		PLANCIA A MURO	140x200	45.4010044012265	11.2812238528934

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
97	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via gorizia		PLANCIA A MURO	140x200	45.4010424972141	11.2812350567913
98	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via gorizia		PLANCIA A MURO	140x200	45.4010857567494	11.2812516880897
99	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via gorizia		PLANCIA A MURO	140x200	45.4011219128908	11.2812680600446
100	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via gorizia		PLANCIA A MURO	140x200	45.4011600104671	11.2812800789449
101	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via De Gasperi		STEND. B.LE	140x200x2	45.4024448209144	11.2845135752006
102	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	via De Gasperi		STEND. B.LE	140x200x2	45.4022347772337	11.2845737970199
103	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Piazza Santa Lucia		STEND. B.LE	140x200x2	45.3988344683884	11.3308082408121
104	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via lobbia	altezza civico 61	STEND. B.LE	140x200x2	45.3984663865548	11.3325522523189
105	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via lobbia	altezza civico 61	STEND. B.LE	140x200x2	45.3985050008883	11.3324750070169
106	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via manzoni		STEND. B.LE	140x200x2	45.3963950008883	11.2766400070381
107	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via minghetti		STEND. B.LE	140x200x2	45.3998750008887	11.2889250070416
108	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via minghetti		STEND. B.LE	200x140x2	45.4002250008887	11.2891250070415
109	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via moscardo		STEND. B.LE	200x140x2	45.3960800008894	11.2853350070425
110	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via Villanova SR 11		STEND. M.LE	200x140	45.4034500008889	11.2828600070444
111	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Funebre	via Cimitero		STEND. B.LE	140x100x2	45.3962500008878	11.2825500070358
112	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Funebre	via prova	altezza civico 94	TABELLA	140x100	45.3972479146449	11.2893469731676

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
113	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via san giovanni bosco		TABELLA	140x200	45.3948800008892	11.2885000070411
114	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	via san giovanni bosco		STEND. B.LE	200x140x2	45.3962050008894	11.2854950070424
115	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	via sorte	altezza Centro Commerciale	STEND. B.LE	140x200x2	45.3976500008888	11.2788500070374
116	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via sorte	altezza Centro Commerciale	STEND. B.LE	140x200x2	45.3980400008888	11.2784950070376
117	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via sorte		STEND. B.LE	140x200x2	45.3980850008881	11.2780800070378
118	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via sorte		STEND. B.LE	140x200x2	45.3979650008888	11.2785000070376
119	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via sorte	Centro Commerciale	STEND. B.LE	200x140x2	45.3979194926952	11.2785732190862
120	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via sorte		STEND. B.LE	200x140x2	45.3981000008888	11.2783600070377
121	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via sorte	Centro Commerciale	STEND. B.LE	200x140x2	45.3980850008888	11.2782400070377
122	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via sorte		PLANCIA A MURO	200x140	45.3991204262397	11.2762969696737
123	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via sorte		PLANCIA A MURO	200x140	45.3990986315312	11.276345975403
124	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via sorte		PLANCIA A MURO	200x140	45.3991113085001	11.276317968531
125	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via sorte		PLANCIA A MURO	200x140	45.3990733302449	11.276395397497
126	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via sorte		PLANCIA A MURO	200x140	45.3991054855508	11.2763325678027
127	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via sorte		PLANCIA A MURO	200x140	45.3990878550749	11.2763670255303
128	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via sorte		PLANCIA A MURO	200x140	45.3991474853591	11.2762454585025

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
129	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via sorte		PLANCIA A MURO	200x140	45.3991396921133	11.2762610817844
130	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via sorte		PLANCIA A MURO	200x140	45.3991586621668	11.2762230565561
131	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via sorte		PLANCIA A MURO	200x140	45.3991313053508	11.2762769968175
132	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via sorte		PLANCIA A MURO	200x140	45.3991877799932	11.2761646949168
133	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via sorte		PLANCIA A MURO	200x140	45.3991668982777	11.2762065516257
134	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via sorte		PLANCIA A MURO	200x140	45.3991788093993	11.2761826749316
135	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via sorte		PLANCIA A MURO	200x140	45.3992010153593	11.2761381668878
136	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via sorte		PLANCIA A MURO	200x140	45.3992311628484	11.2760777412757
137	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via sorte		PLANCIA A MURO	200x140	45.3992153809905	11.2761069759654
138	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via sorte		PLANCIA A MURO	200x140	45.3992461226937	11.2760377391189
139	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via sorte		PLANCIA A MURO	200x140	45.3992638106573	11.2760123062996
140	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via sorte		PLANCIA A MURO	200x140	45.399280281347	11.2759792933125
141	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via sorte		PLANCIA A MURO	200x140	45.399295565491	11.275944639681
142	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via sorte		PLANCIA A MURO	200x140	45.3993417521443	11.2758560841347
143	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via sorte		PLANCIA A MURO	200x140	45.3993161635471	11.2759073709011
144	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via trento	altezza via Minghetti	STEND. B.LE	200x140x2	45.400095008889	11.2670700070423

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
145	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via trento	altezza via Trieste	STEND. B.LE	200x140x2	45.3999590078428	11.2748178376086
146	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via trento	altezza via Trieste	STEND. B.LE	200x140x2	45.3999750008882	11.2750050070392
147	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via trieste	altezza via Trento	STEND. B.LE	140x200x2	45.3999100008882	11.2749100070392
148	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via trieste	altezza The Public	STEND. B.LE	140x200x2	45.3994311666236	11.275272427622
149	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via trieste	altezza The Public	STEND. B.LE	140x200x2	45.3993715094787	11.2752506917768
150	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via trieste	altezza The Public	STEND. B.LE	200x140x2	45.3993150008882	11.275225007039
151	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via trieste	altezza The Public	STEND. B.LE	200x140x2	45.3992530040382	11.2752075149362
152	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via verdi	altezza The Public	STEND. B.LE	140x200x2	45.3947900008887	11.2741300070389
153	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via villabella		STEND. M.LE	140x100	45.3997500008909	11.2440200070512
154	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via vittorio veneto		STEND. B.LE	140x200x2	45.3965020552611	11.2727891168159
155	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via vittorio veneto		STEND. B.LE	140x200x2	45.3964700008887	11.2727150070397
156	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via vittorio veneto		STEND. B.LE	200x140x2	45.3963050008887	11.2727750070396
157	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via vittorio veneto		STEND. B.LE	140x200x2	45.3963400008887	11.2728550070396
158	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	viale dei tigli		STEND. M.LE	140x200	45.4024400008879	11.2748200070396
159	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	viale dei tigli		STEND. M.LE	200x140	45.4024800008879	11.2749200070396
160	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	viale dei tigli		STEND. M.LE	200x140	45.4024800008879	11.2750100070395

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
161	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	viale dei tigli		STEND. M.LE	140x200	45.4024800008879	11.2751100070395
162	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	viale dei tigli		STEND. M.LE	140x200	45.4025200008879	11.2759900070394
163	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	viale dei tigli		STEND. M.LE	140x200	45.4025320916964	11.2754695118715
164	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	piazzale a.moro		STEND. B.LE	140x100x2	45.4005953477484	11.2854061854708
165	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via dei Mille		STEND. B.LE	140x200x2	45.3979650008875	11.2842400070354
166	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Petrarca		STEND. B.LE	140x200x2	45.3975150008882	11.277480007038
167	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via minghetti		STEND. B.LE	200x140x2	45.4007700008886	11.2692550070415
168	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Oberdan		STEND. B.LE	200x140x2	45.3946150008895	11.2663700070419
169	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Oberdan		STEND. B.LE	140x200x2	45.3945100008895	11.2657700070421
170	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via san giovanni bosco		STEND. B.LE	140x100x2	45.3952350008892	11.2676400070415
171	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Ambrosini	Necrologi	STEND. B.LE	140x200x2	45.400367420445	11.2638201155393
172	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Ambrosini		STEND. B.LE	140x100x2	45.4003729519905	11.2637449897962
173	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via battisti		STEND. B.LE	140x100x2	45.3979900008893	11.264665007043
174	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Funebre	via lobia	Piazzetta Santa Lucia	STEND. B.LE	140x100x2	45.3988500008831	11.3307050070176
175	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Funebre	Piazzetta San Giovanni Battista		STEND. B.LE	140x100x2	45.4128400008813	11.3360500070173
176	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Funebre	via prova		STEND. B.LE	140x100x2	45.398365000886	11.3003700070292

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
177	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via Fiume	altezza scuola	STEND. B.LE	200x140x2	45.3991092489164	11.2851480773971
178	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via Fiume	altezza scuola	STEND. B.LE	200x140x2	45.3991006743575	11.2852420588913
179	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Camporoso		STEND. B.LE	200x140x2	45.3955243246583	11.2769457556498
180	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Camporoso		STEND. B.LE	140x200x2	45.3955119727249	11.2770222455599
181	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Parco Don Ambrosini		STEND. B.LE	140x100x2	45.3990395042862	11.2639380001259
182	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Parco Don Ambrosini		STEND. B.LE	140x200x2	45.3989750008893	11.2638800070434
183	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Camporoso		STEND. B.LE	200x140x2	45.3947150008882	11.2789950070367
184	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via camporoso		STEND. B.LE	140x200x2	45.3948200008882	11.2799300070367
185	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Circonvallazione	altezza ospedale	STEND. M.LE	200x140	45.3925459789809	11.2813780146185
186	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Circonvallazione	altezza ospedale	STEND. M.LE	200x140	45.3928000008883	11.2813900070358
187	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Pellico	altezza via Menotti	STEND. B.LE	140x200x2	45.3917450008888	11.2762200070377
188	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Largo Alpone	parcheggio	STEND. B.LE	200x140x2	45.3932550008892	11.2701450070402
189	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Largo Alpone	parcheggio	STEND. B.LE	140x200x2	45.3935050008892	11.2700800070403
190	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Largo Alpone	parcheggio	STEND. B.LE	200x140x2	45.3938600008892	11.2700950070403
191	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Largo Alpone	parcheggio	STEND. B.LE	140x200x2	45.3938250008892	11.2702400070403
192	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via Ungaretti	altezza civico 10	STEND. B.LE	140x200x2	45.3967568080551	11.2801282262714

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
193	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via Ungaretti	altezza civico 10	STEND. B.LE	200x140x2	45.3968000008888	11.2800700070369
194	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Funebre	via castello	altezza civico 2	STEND. M.LE	106x210	45.3963900008895	11.2672800070414
195	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Funebre	via villabella		STEND. M.LE	106x210	45.400100000891	11.2427100070517
196	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via Crosaron	altezza Soave center	STEND. B.LE	140x200x2	45.405819260497	11.2471648606569
197	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via Crosaron	altezza Soave center	STEND. B.LE	140x200x2	45.4054285882103	11.2473028902599
198	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via Crosaron	altezza Soave center	STEND. B.LE	200x140x2	45.4058825408459	11.2471595564684
199	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	via Crosaron		STEND. B.LE	200x140x2	45.4054827619789	11.2472622923067
200	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Funebre	Piazza San Benedetto		STEND. B.LE	140x100x2	45.4033013901524	11.263084139101
201	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Sanzio		STEND. B.LE	200x140x2	45.3965250008867	11.2941800070314
202	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Caravaggio		STEND. B.LE	140x200x2	45.3959800008866	11.2963900070305
203	COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)	Di fatto	Attivo	Funebre	Piazza Santa Lucia		STEND. B.LE	140x100x2	45.3988344683984	11.3308

STATO DI FATTOSuperficie Commerciale: **716,80 m²** - Istituzionale/Sociale: **71,65 m²** - Totale disponibile: **788,45 m²**